



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 172 DEL 26-05-2015

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDEXE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/2001 – PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2015/2017 E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI PER L'ANNO 2015 – APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** e questo giorno **VENTISEI** del mese di **MAGGIO**, alle ore **11:00** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **ORESTE GIURLANI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

			presenti	assenti
1.	GIURLANI ORESTE	SINDACO	X	
2.	PERIA ROBERTO	VICE SINDACO	X	
3.	CECCONI PAOLO	ASSESSORE ANZIANO	X	
4.	DELLA FELICE MARCO	ASSESSORE		X
5.	ROMOLI ELISA	ASSESSORE	X	
5.	VITTIMAN BARBARA	ASSESSORE		X

Assiste il **Dr. CLAUDIO SBRAGIA** incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 31, comma 2, del vigente regolamento di organizzazione, per cui *"La Giunta comunale, con propria deliberazione in applicazione dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 165/2001 ridefinisce periodicamente e, comunque, a cadenza almeno triennale, la propria dotazione organica Nell'ambito di tale dotazione organica provvede alla programmazione di eventuali assunzioni con un piano di durata massima pari a quello del bilancio pluriennale"*;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:

▮ L'art. 39 della L. 27.12.1997 n. 449 che stabilisce *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 2 aprile 1968 n. 482"*;

▮ L'art. 89, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 che stabilisce *"Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari"*;

▮ L'art. 91 del Tuel che stabilisce *"gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale"*;

▮ L'art. 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 16 della L. 12 novembre 2011 n. 183 stabilisce che *"le pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1 terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Comma 2 - Le Amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;

▮ L'art. 6, commi 1, 3, 4, 4bis e 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. stabilisce:

1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberanti o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta

giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento;

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale... omissis...;

4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

RICORDATO CHE:

☐ l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della L. 27/12/1997 n. 449 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

☐ il comma 10 bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014 prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'art. 3 del D.L. stesso da parte degli EE.LL. viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente... Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 dello stesso decreto;

RICHIAMATO il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di personale ed, in particolare, il comma 557 della L. 296/2006, come modificati dal D.L. 26.06.2014 n. 90, convertito nella L. 114/2014 di seguito riportati:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

RICHIAMATA la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie con la quale è chiarito che a decorrere dall'anno 2014 il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le facoltà di assunzione a tempo indeterminato, l'art. 3, commi 5, 5 quater e 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha dettato le seguenti disposizioni:

a) “5 – Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli Enti Locali sottoposti al Patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente....omissis..... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1 commi 557, 557 bis e 557 ter, della l. 27.12.2006 n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ... omissis....

b) “5 quater – Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5 la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014 nel limite dell'80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall'anno 2015”.

c) “6 – i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo”.

CONSIDERATO che, per consolidata espressione delle varie Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, non sono soggette a limitazioni di capacità assunzionale:

• le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/99, nel limite della quota d'obbligo;

• l'acquisizione di personale tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, purché il passaggio di personale avvenga

Delibera di Giunta Comunale 172 del 26-05-2015

tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa:

DATO ATTO, ai fini del rispetto della vigente normativa e per la definizione dell'atto di adozione programmatico per il triennio 2015-2017, nonché per il piano annuale di assunzioni dell'anno 2015 di questa Amministrazione comunale:

che la spesa di personale, calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevista per l'anno 2015, rispetta il limite della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, come da **allegato "A"** alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO però che, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto importanti modifiche in materia di personale, in relazione al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane, in particolare con i commi 424 e 425 conseguentemente alla necessità di ricollocare il personale soprannumerario, vincola le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi i Comuni e blocca le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016;

RICHIAMATA altresì la Circolare congiunta Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e Ministro per gli affari regionali e le autonomie, n. 1/2015 del 29.1.2015 avente ad oggetto *"Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle provincie e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"* la quale prevede la istituzione di una apposita piattaforma pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere trasparente l'incontro della domanda e dell'offerta di mobilità e, nel disciplinare i commi 424 e 425, all'ultimo periodo riporta: *"Non è consentito bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità. Le procedure di mobilità volontarie avviate prima del 1° gennaio 2015 possono essere concluse. Fintanto che non sarà implementata la piattaforma di incontro di domanda e offerta di mobilità presso il Dipartimento della Funzione pubblica, è consentito alle amministrazioni pubbliche indire bandi di procedure di mobilità volontaria riservate esclusivamente al personale di ruolo degli enti di area vasta"*;

ATTESO che nel corso degli anni 2014 e 2015 si sono verificate diverse cessazioni per il raggiungimento dei requisiti previsti dall'ordinamento in materia di pensione e dimissioni volontarie che sono riassunte nell'**allegato "B"** al presente atto;

PRESO ATTO:

del rispetto di tutti i vincoli imposti dal legislatore in materia di assunzioni oltre al rispetto dei tempi medi di pagamento ex art. 41 del D. L. 66/2014;

dell'art. 1 della L. 296 del 27.12.2006 che, al comma 557, prevede che la spesa del personale si riduca di anno in anno, in termini costanti e progressivi;

dell'art. 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito in L. 114 dell'11.08.2014 con il quale è stato introdotto all'art. 1 della L. 296/2006 il comma 557-quater che espressamente prevede: *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;

DATO ATTO, pertanto, che in virtù di quanto stabilito dal suddetto comma 557-quater, dall'anno 2014, la spesa di personale, ai fini della verifica del rispetto dei limiti suddetti dovrà essere confrontata con il valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2013 di cui all'allegato A) anzidetto e

rilevato che, in via previsionale, la stessa è inferiore a quella del triennio di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- non sussistono situazioni di personale in soprannumero, in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica né situazioni di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente, giusta attestazione dei Dirigenti conservata agli atti dell'Ufficio Personale, delle quali ne viene preso atto nella presente seduta;
- l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014 come attestato dal consuntivo anno 2014 (art. 76 comma 4 D.L.112/08);
- dalle previsioni di spesa di personale predisposte dall'ufficio competente nell'anno 2015, la spesa di personale risulta inferiore a quella media sostenuta nel triennio 2011/2013;
- l'Ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti superiore al 25%;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.M. n. 81 del 10.03.2015 *"Approvazione Piano Triennale delle Azioni Positive 2012/2014 – D.Lgs. 198/06 – Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna"*;
- la deliberazione di G.M. n. 237 del 16.09.2014 *"Organigramma, Funzionigramma e Dotazione Organica - Approvazione"*;
- la deliberazione di G.M. n. 30 del 13.02.2014 *"Sistema di misurazione e valutazione della Performance – Modifiche ed approvazione testo coordinato"*;

PRESO ATTO:

- della ricognizione delle cessazioni intervenute nel triennio di riferimento e riepilogati in un prospetto dimostrativo delle capacità assunzionali, conservato agli atti, per il triennio 2014, 2015 e 2016;
- che la mobilità per Agente di P.M., avviata nell'anno 2014 a seguito del trasferimento, per mobilità, di analoga figura, è stata conclusa e l'assunzione del soggetto titolato avrà decorrenza 1° luglio 2015;
- che in data 01.04.2015 è stata assunta una categoria protetta prevista dal piano assunzioni anno 2014 e che l'Ente ha richiesto computabilità nella quota di riserva di un dipendente divenuto disabile in costanza di rapporto di lavoro (ex art. 4, comma 4. L. 68/99 – Artt. 1, comma 7 L. 68/99 e 3, comma 4 DPR n. 333/00) e che un'altra figura dovrà essere prevista nel piano assunzioni stante il collocamento a riposo di una unità disabile;

CONSIDERATO, in via teorica:

- che per l'anno 2015 l'Ente ha una possibilità assunzionale di €. 21.875,90;
- che per l'anno 2016 l'Ente ha una possibilità assunzionale di €. 212.090,86;
- che per l'anno 2017 l'Ente ha una possibilità assunzionale di €. 29.167,87;

che le categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, non sono da computare nel budget assunzionale e va garantita sia in presenza di posti vacanti, sia in caso di soprannumerari età, nel limite della predetta quota calcolata sulla base di computo dell'art. 4 della L. 12 marzo 1999, n. 68;

VISTA la delibera n. 2/2015 della sezione Autonomie che stabilisce: *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

ACCERTATO che la possibilità assunzionale è subordinata a quella finanziaria e che, al momento, le risorse del Bilancio di Previsione impongono un atteggiamento prudentiale, limitando qualsiasi aggravio di spesa;

PRESO ATTO delle delibere adottate dalla G.M. nella seduta del 19 maggio u.s. con i nn. 155 e 156 ed in particolare di quest'ultima che prevede l'assunzione di n. 3 Agenti di P.M. a tempo determinato a far data dal 1° giugno 2015 fino al 31 dicembre 2015;

VALUTATO che l'Ente rispetta tutti i vincoli imposti dal legislatore in materia di assunzioni;

RITENUTO pertanto procedere alla stesura del Piano Assunzioni dell'anno 2015 con la sola immissione di una categoria protetta e del personale a tempo determinato per le figure sopradette;

SENTITI i Dirigenti;

ACQUISITO il parere reso dall'Organo di Revisione ai sensi della normativa di cui ai commi precedenti, **allegato "C"**;

DATO ATTO che del presente provvedimento viene data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali interne e provinciali;

VISTI i pareri di: regolarità tecnica reso dal Funzionario Responsabile dell'A.O. Risorse Umane ed Informatizzazione, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di regolarità amministrativa e tecnica del Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse espresso ai sensi dell'art. 147 bis TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) e di regolarità contabile reso dal Dirigente del Servizio 4 – Gestione delle Risorse, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO altresì l'allegato parere reso dal Segretario Generale in ordine alla legalità del presente atto, espresso in ottemperanza all'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013);

CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

2. Di dare atto che sulla base delle risultanze della ricognizione annuale effettuata ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 33, così come modificato dall'art. 16 della L. 183/2011, l'attuale struttura del Comune di Pescia non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né eccedenza di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente e conseguentemente non trovano applicazione, per questo ente, i vincoli posti dalla normativa suddetta;

3. Di approvare il seguente piano annuale e triennale del fabbisogno del personale a tempo indeterminato per gli anni 2015/2016 secondo lo schema sotto indicato:

ANNO 2015

n. 1 Collaboratore Prof.le da destinare ex L. 68/99 - cat. B3

ANNO 2016

Nessuna assunzione

ANNO 2017

Nessuna assunzione

4. Di stabilire che la proiezione di spesa di personale per il triennio 2015/2017 rispetta i limiti di cui all'art. 1, comma 557- quater della L. 296/06;

5. Di rilevare che l'assunzione di un Collaboratore Prof.le, appartenente alle categorie protette di cui alla L. 68/99, non rileva ai fini della disciplina del contenimento della spesa pubblica;

6. Di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente, potrà essere modificato in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero presentare e comunque annualmente in sede di redazione del Bilancio di Previsione annuale;

7. Di stabilire la seguente programmazione delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2015, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001:

- n. 3 Agenti di P.M. cat. C1,

rinviano a successivo atto eventuali altre assunzioni che si dovessero rendere indispensabili per l'erogazione dei servizi, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;

8. Di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

9. Di trasmettere il presente provvedimento alle OO.SS.

10. Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere, a seguito di votazione separata dall'esito **UNANIME**, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ORESTE GIURLANI
firmato in originale

IL SEGRETARIO GENERALE
CLAUDIO SBRAGIA
firmato in originale

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267.

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio on-line

dal _____ al _____ Ref. N° _____

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
STEFANIA BALDI

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, § comma 3° § comma 4°, del D. Lgs.vo 18/8/00 n. 267.

Pescia _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

Si trasmette copia della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza a:

SERVIZIO 1 - AFFARI GENERALI	A.O. Polizia Municipale		
SERVIZIO 2 - SERVIZI AL CITTADINO	A.O. Politiche Sociali		
SERVIZIO 3 - GESTIONE DEL TERRITORIO	A.O. Urbanistica e Progetti Territoriali	A.O. Opere Pubbliche e Protezione Civile	
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE RISORSE	A.O. Entrate Comunali	A.O. Risorse Umane ed Informatizzazione	

Pescia _____

L'UFFICIO DI SEGRETERIA

ALLEGATO A

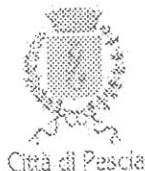
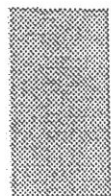
PROSPETTO SPESA DI PERSONALE PER LA DETERMINAZIONE DEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 1, C. 557 -quater, L. 296/06

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	MEDIA	Anno 2015
Spese intervento 01	€ 4.844.988,28	€ 4.681.899,73	€ 4.557.120,84	€ 4.694.669,62	€ 4.089.147,36
Spese incluse nell'int.03	€ 6.503,71	€ 6.926,00	€ 42.548,81	€ 18.659,51	€ 36.650,00
Irap	€ 277.639,12	€ 270.554,91	€ 254.990,00	€ 267.728,01	€ 241.092,63
Altre spese di pers.incluse	€ 7.746,85	€ 7.746,85	€ 16.078,00	€ 10.523,90	€ 27.026,00
Altre spese di pers.escluse	€ 1.275.973,00	€ 1.228.676,81	€ 1.133.065,75	€ 1.212.571,85	€ 988.461,57
Totale spese di personale	€ 3.860.904,96	€ 3.738.450,68	€ 3.737.671,90	€ 3.779.009,18	€ 3.405.454,42

ALLEGATO "B"

VALORE CESSAZIONI

	ANNO 2014
CAT. B3 N. 2 UNITA'	€. 36.459,84
TOTALE CESSAZIONI	€. 36.459,84
	ANNO 2015
CAT. B3 N. 5 UNITA'	€. 91.149,60
CAT. D3 N. 2 UNITA'	€. 48.676,28
CAT. D1 N. 5 UNITA'	€. 105.833,55
CAT. C1 N. 1 UNITA'	€. 19.454,15
TOTALE CESSAZIONI	€. 265.113,58
	ANNO 2016
CAT. B3 N. 2 UNITA'	€. 36.459,84
TOTALE CESSAZIONI	€. 36.459,84



COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

Oggetto: Piano triennale assunzioni 2015-2017 – Parere.

Il Collegio dei Revisori

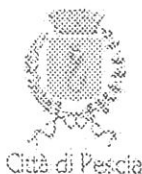
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale concernente il Piano triennale assunzioni 2015-2017;

Richiamato quanto disposto dall'art. 91, c.2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 19, c.8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che *“a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Richiamata la normativa vigente in materia di assunzione di personale per le pubbliche amministrazioni:

- art. 91 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, il quale stabilisce che, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla Programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzate alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dal comma 1 e 20 bis e seguenti dell'art. 39 della Legge 449/1997;
- art. 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale stabilisce che per la definizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- art. 19, comma 8, della legge 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D. L. 78/2010, il quale, per gli enti soggetti al patto di stabilità interno dispone un obbligo di carattere generale di riduzione della spesa di personale, che, come chiarito dalla Corte dei Conti (Delibera Sez. Autonomie n. 3 del 21/1/2010), si intende riferito all'omologa voce di spesa dell'anno immediatamente precedente, e quindi quale principio di riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti;

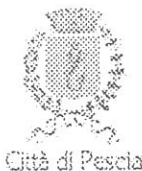


Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA

Provincia di Pistoia

- art. 1, comma 557 bis, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D. L. 78/2010, il quale fissa un concetto normativo sostanziale di spesa di personale, per il quale deve essere tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9/2006 e nella Delibera della Corte dei Conti n. 16/AUT/2009;
- art. 1, comma 557 ter, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 7, del D. L. 78/2010, il quale stabilisce che in caso di mancato rispetto del principio di riduzione della spesa si applica il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, conv. con modificazioni nella L. 133/2008, e art. 7, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 149/2011, i quali stabiliscono in caso di mancato rispetto del patto di stabilità dell'esercizio precedente il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 conv. con modificazioni nella L. 133/2008 (come da ultimo modificato dall'art. 14, comma 9, del D. L. 78/2010, dall'art. 20, comma 9, del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, dall'art. 4, comma 103 della L. n. 183/2011 e dall'art. 28, comma 1 quater del D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011), il quale vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- delibera n. 2/2015 della sezione Autonomie che stabilisce: "le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis del D.L. 90/2014, non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".
- art. 3, commi 5, 6, 7, 8 e 9, del D.L. 90/2014 secondo i quali negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Rimangono escluse dai suddetti limiti le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.



Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

Vista la bozza di deliberazione della Giunta Comunale "Piano triennale assunzioni 2015/2017";

Tenuto conto che la proposta di deliberazione del piano triennale prevede:

ANNO 2015

- Collaborare Profile da destinare ex L. 68/99 cat. B3;

ANNO 2016

- Nessuna assunzione;

ANNO 2017

- Nessuna assunzione.

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato di cui alle delibere G.M. 155 e 156 del 19 maggio, si dà atto che nella bozza di bilancio di previsione è stata inserita la somma di euro 54.796,11 per personale a tempo determinato per l'assunzione di n. 3 Agenti P.M. da finanziare con proventi da contravvenzioni del codice della strada.

Vista la documentazione inviata a questo Collegio dalla Dott.ssa Antonella Bugliani, Dirigente Responsabile del Servizio 4 "Gestione delle Risorse", in data 22 maggio u.s. e la documentazione ad integrazione presentata in data odierna, dalla quale si evince che:

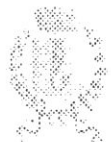
- a) è stato rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2014;
- b) è rispettato il principio di progressiva riduzione della spesa;
- c) risulta osservato per le assunzioni programmate nel triennio i limiti di spesa collegati alle cessazioni avvenute negli anni precedenti;
- d) dalle norme sul turnover sono escluse le mobilità volontarie ex art. 30, c.1, D.lgs 165/2001;

Stante la complessità della materia, il Collegio invita l'amministrazione a monitorare attentamente le variazioni normative al fine di intervenire prontamente nell'adeguamento del presente atto;

Dato atto che il Comune non si trova in condizione di deficit strutturale né di dissesto dichiarato.

Ciò considerato,

accerta



Città di Pescia

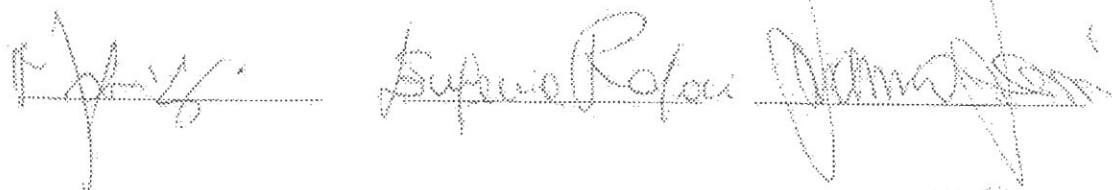
COMUNE DI PESCIA Provincia di Pistoia

ai sensi dell'art. 19, c. 8, della legge n. 448/2001 che la programmazione del fabbisogno del personale proposta risulta improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa in conformità al richiamato art. 1, comma 557, della Finanziaria 2007, così come modificato dall'art. 14, comma 7, del DL 78/2010 per il periodo oggetto della presente proposta;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in esame

Pescia, 26 maggio 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI



OGGETTO: Ricognizione annuale delle eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 – Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2015/2017 e Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2015 – Approvazione –

PARERE DEL RESPONSABILE PROPONENTE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia

25/05/2015

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
AREA ORGANIZZATIVA**
Rag. Giovanna Magrini

PARERE DEL DIRIGENTE

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole.

Pescia

26/05/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Antonella Bugliani

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE RISORSE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

☒ **ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

☐ **ESPRIMO PARERE NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi ed osservazioni:

Pescia

26/05/2015

**IL DIRIGENTE
DEI SERVIZI FINANZIARI ED OPERE PUBBLICHE**
Dott.ssa Antonella Bugliani

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento comunale sui controlli interni (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/01/2013) esprimo parere favorevole in ordine alla legalità dell'atto.

Pescia

26 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Claudio Scaglia